

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/100

del 12/03/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 357

del 12/03/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN V.LE MONTE S. MICHELE N. 13, 5° P., INT. 9 - OMESSA DOCUMENTAZIONE PERIODICA REQUISITI PERMANENZA - ABBANDONO INGIUSTIFICATO - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilina – le cui generalità sono indicate nell'“ALLEGATO A” al presente atto - è assegnataria di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), sito a Reggio E. in V.le Monte S. Michele n. 13, 5° p., int. 9;
- l'ente gestore ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), con nota n. 2841 dell'11-03-2015, richiedeva alla Polizia Municipale un sopralluogo volto ad accertare lo stato di occupazione dell'alloggio, avendo ricevuto segnalazioni in ordine a un trasloco effettuato un paio di settimane prima dal nucleo assegnatario e a un'occupazione avvenuta il giorno successivo ad opera di altro nucleo familiare;
- nel sopralluogo effettuato il 02-04-2015 presso l'alloggio, la Polizia Municipale riferiva la presenza di un nucleo familiare, i cui componenti venivano identificati come specificato nel predetto “ALLEGATO A”, il quale riferiva di essere stato immesso nel possesso dell'alloggio dal nucleo assegnatario, in concomitanza con il suo allontanamento all'estero, definito “temporaneo”;
- questo Uff. Casa constatava che l'assegnataria aveva omesso di documentare all'ACER la situazione reddituale/patrimoniale relativa al 2013 – così come prescritto dall'art. 33 della l.r. ERP n. 24/2001 al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, nonché l'adeguatezza del canone di locazione -: pertanto, con nota n. 668 del 25-05-2015, la diffidava ad adempiere entro 30 gg.; la raccomandata veniva notificata il 09-06-2015 al nucleo occupante;
- con l'ulteriore nota n. 1111 del 06-11-2015 questo Uff. Casa contestava all'assegnataria l'abbandono ingiustificato dell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi (cfr. art. 30, 1° comma, lett. a, l.r. cit.), diffidandola a produrre osservazioni entro 30 gg. dalla notificazione; per l'irreperibilità della destinataria, l'“avvio di procedimento” veniva depositato per un mese alla Casa comunale, ex art. 143 c.p.c., per cui la notificazione si assumeva perfezionata l'8 febbraio u.s., mentre il successivo termine intimato di 30 gg. spirava senza che l'inquilina integrasse il contraddittorio;

pertanto, ritenendosi raggiunto l'“accertamento dei fatti” (cfr. l.r. cit., art. 30, comma 2, 1° cpv) in ordine all'omessa documentazione periodica dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP e all'abbandono ingiustificato dell'alloggio,

D I C H I A R A

l'assegnataria decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di ERP., sito in Reggio E., V.le Monte S. Michele n. 13, 5° p., int. 9;

O R D I N A

all'assegnataria, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio (l.r. cit. art. 30, 2° comma, lett. a), libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

fa presente

all'assegnataria, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, della l.r. cit. - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnataria e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a far data dall'emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. cit. - è dovuto all'ACER il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.